



COMUNE DI VILLETTA BARREA

PROVINCIA DI L'AQUILA

I.C.I.

Imposta Comunale sugli Immobili

2011

Avviso

Il versamento del saldo dell'imposta comunale sugli immobili deve essere versato entro il 16 Dicembre 2011¹.

Chi deve pagare

Devono pagare l'ICI i proprietari ovvero i titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, nonché i locatari finanziari di fabbricati, aree fabbricabili situati nel territorio comunale. Per le aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario²

Aliquote e detrazioni

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24/05/2011 il Comune di Villetta Barrea ha inteso mantenere, per l'anno 2011, le aliquote ICI in vigore nell'anno 2010.

- viene confermata dell'aliquota ordinaria al **6 per mille**;
- viene confermata la detrazione d'imposta di **€ 206,58** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (per le categorie catastali **A/1, A/8, A/9**)

Si ricorda che con D.L. 93/2008, convertito in legge 126/2008, è stata introdotta l'esclusione dall'imposta delle abitazioni principali ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9, pertanto chi possiede un solo immobile adibito ad abitazione principale (cioè che vi abbia la residenza anagrafica) con le relative pertinenze delle categorie C/2, C/6 e C/7 non deve effettuare alcun versamento.

Come pagare

Il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato mediante:

- Versamento su conto corrente postale n. 72447931, intestato a: Comune di Villetta Barrea – Servizio Tesoreria – Riscossione ICI - in tutti gli uffici postali oppure presso gli sportelli della BCC di Roma;
- Modello F24.

Chi versa l'imposta dopo il 16 dicembre 2011 dovrà pagare una sanzione³

Villetta Barrea, lì 2 dicembre 2011

Il Funzionario Responsabile ICI

¹ Vedi l'articolo 10 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina le modalità del versamento dell'imposta

² Vedi l'articolo 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che individua i soggetti passivi dell'imposta

³ La sanzione è pari a 3,00% dell'imposta per il ritardo fino a 30 giorni e pari al 3,75% dell'imposta per il ritardo fino al termine della presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2011. A questo proposito vedi l'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Inoltre dovranno essere pagati gli interessi moratori per i giorni di ritardo nella misura del 3,0%.